



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 22/05/2018

OGGETTO: Concessione in uso della casetta in legno di proprietà comunale sita presso il Bosco del Respiro all'Associazione Alir Fabio Fabris di Treviso. Determina a contrarre e approvazione schema di contratto per l'anno 2018.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- l'A.L.I.R. è un'associazione di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 (cfr. prot. 96723/2014) costituita *“tra i cittadini affetti da malattie croniche dell'apparato respiratorio, i loro familiari e tutti coloro che si interessano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione per ragioni sanitarie, umanitarie e sociali”*;
- come recita l'art. 4 dello statuto, l'A.L.I.R. si propone l'obiettivo di *“contribuire al miglioramento e alla soluzione di problemi medici e sociali inerenti alle patologie respiratorie”* attivandosi anche nei confronti degli organismi politici, sanitari e del mondo del lavoro affinché vengano attuate attività di prevenzione delle malattie respiratorie e di sostegno dei broncopneumopatici ;
- a partire da dicembre 2003, l'Amministrazione comunale di Treviso, nel quadro di un programma generale di riforestazione urbana, ed accogliendo una specifica proposta dell'A.L.I.R., avviava la realizzazione di un bosco con piante che producono pollini a basso potere allergizzante, con finalità ambientali, didattiche e scientifiche e con lo scopo di far prendere coscienza e di sensibilizzare la cittadinanza in ordine ai temi della tutela ambientale e della prevenzione delle malattie respiratorie;
- l'Amministrazione comunale di Treviso quindi, riconoscendo la ricaduta in termini di interesse collettivo delle iniziative dell'associazione, approvava il progetto (DGC. n. 561 del 29.12.2003) per la realizzazione e, successivamente, per l'ampliamento (DGC. n. 498 del 06.12.2004), in località Santa Bona Nuova a Treviso, del bosco denominato “Bosco del Respiro”, decidendo poi di dotare il bosco in questione di una struttura in legno di supporto alle sopra menzionate finalità;
- a partire dal 2006, l'A.L.I.R. ha promosso iniziative socio-culturali e scientifico-didattiche senza alcuno scopo di lucro, finalizzate a far prendere coscienza e a sensibilizzare la cittadinanza in ordine ai temi della tutela ambientale e della prevenzione delle malattie respiratorie;
- il 31/12/2017 è scaduto il contratto, prot. n. 34405/2017, sottoscritto il 15/03/2017 tra il Comune di Treviso e l'ALIR Fabio Fabris di Treviso, per l'uso della casetta in legno sita presso il “Bosco del Respiro”;
- con l'istanza del 22/03/2018, in atti prot. 42331/2018, la predetta associazione, in persona del suo legale rappresentante, ha chiesto al Comune di Treviso di poter continuare ad utilizzare la casetta in legno sita presso il Bosco del Respiro anche per l'anno 2018, sempre nei limiti degli usi ammessi, per le iniziative di interesse culturale e sociale riguardanti le persone che soffrono di disturbi respiratori, per gli incontri periodici di informazione svolti dall'associazione;

Considerato che

con C.G.C. n. 277 del 9/05/2018, la Giunta Comunale, riconoscendo la validità e quindi l'interesse pubblico delle iniziative proposte dall'Associazione, si è espressa favorevolmente al rinnovo della concessione in uso gratuita del fabbricato comunale sito presso il Bosco del Respiro a supporto delle iniziative socio-culturali e scientifico didattiche senza scopo di lucro, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela della salute ambientale e della prevenzione delle malattie respiratorie svolte dalla stessa associazione;

Dato atto che

- la casetta in legno, sita in Via Santa Bona Nuova 101/103 presso il Bosco del Respiro e creata a supporto del bosco risulta censita al catasto Fabbricati del Comune di Treviso alla Sez. A, Fg. 3, Particella 756, Categoria B/4, cl. 2, con la qualificazione giuridica di “bene indisponibile” per destinazione, giuste comunicazioni del Servizio Patrimonio;
- è stata acquisita dal Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport la documentazione che certifica che l'impianto elettrico del fabbricato in parola è a norma;
- l'associazione risulta iscritta nel Registro comunale delle associazioni alla Sezione c) “Tutela dell'ambiente” (cfr. CDG 575 del 23/09/2014) e non ha fini di lucro o carattere di impresa commerciale perseguendo esclusivamente finalità culturali, scientifiche e di solidarietà e promozione sociale in ambito sanitario e ambientale e ha, quale scopo statutario, le *“finalità di solidarietà sociale in ambito socio sanitario con l'obiettivo di contribuire al miglioramento ad alla soluzione di problemi medici e sociali inerenti le malattie respiratorie”*, come recita l'art. 4 dello Statuto allegato alla richiesta di iscrizione nel registro comunale;

Considerato che

- l'art.1 del "Regolamento Comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la concessione di contributi e altri benefici economici", stabilisce che *"il Comune di Treviso riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico e di tutela delle tradizioni locali"*;
- l'Amministrazione comunale, a norma del menzionato regolamento, e in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, è autorizzata a varie forme di intervento e, in particolare, può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo al perseguimento delle finalità previste dal citato art. 1, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime (previa corresponsione di un canone determinato) (cfr. art. 30 e ss.);

Rilevato altresì che con Deliberazione n. 716/2012, la Corte dei Conti del Veneto ha chiarito che *"il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni"* precisando che a tal fine vengono in considerazione *"gli "scopi sociali" che possono giustificare un canone inferiore a quello di mercato per la locazione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni, ma anche la disposizione di cui all'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. In questo caso la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione"*;

Ricordato che l'art. 32 della Legge n. 383/2000, al 1 comma, stabilisce che *"Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), per lo svolgimento delle loro attività istituzionali."* e al suo 4° comma che *"La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica"*;

Ritenuto quindi di poter concedere in uso all'associazione Alir la casetta in legno collocata presso il Bosco del Respiro a supporto delle iniziative socio-culturali e scientifico didattiche senza scopo di lucro, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela della salute ambientale e della prevenzione delle malattie respiratorie svolte dalla stessa associazione;

Dato atto che

- la scelta dell'Ente di concedere in uso proprio all'associazione Alir la casetta di legno presso il Bosco medesimo trova giustificazione nella particolarità del Bosco del Respiro che, come detto, è stato realizzato dall'Ente con finalità ambientali, didattiche, scientifiche e culturali già sopra evidenziate e nella particolarità delle iniziative dell'associazione prevalentemente rivolte alle persone affette da patologie respiratorie e alla sensibilizzazione/prevenzione/educazione/formazione della cittadinanza in ordine ai temi della tutela e salubrità dell'ambiente;
- le iniziative proposte dall'associazione aventi finalità sociali e di educazione ambientale costituiscono uno scopo sociale e di formazione/educazione ambientale almeno equivalente rispetto a quello che verrebbe perseguito mediante lo sfruttamento economico del bene in parola, tale da giustificare la mancata redditività del bene concesso in uso;

Ricordato che

- l'associazione, con la sottoscrizione della scrittura privata regolante l'uso della casetta in legno presso il Bosco del Respiro, si impegna:
 - a rinnovare le polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e incendio per rischio locativo già stipulate esibendone copia quietanzata al Settore Ambiente;

- a sostenere in proprio le spese di gestione, manutenzione ordinaria e pulizia dell'intero fabbricato garantendone un uso corretto e il mantenimento funzionale;
- a utilizzare la casetta in legno nei limiti degli usi consentiti a supporto delle iniziative (come deposito dei materiali e delle attrezzature);

Ritenuto, pertanto, necessario approvare lo schema di concessione, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, al fine di regolare l'uso del fabbricato in parola da parte dell'associazione;

Visti:

- il Regolamento Comunale per la valorizzazione dell'associazionismo e per la concessione di contributi e altri benefici economici;
- la CDG n. 576 del 23/09/2014, ridefinendo le competenze del Servizio Contratti ha ritenuto di mantenere in capo al Servizio Contratti, tra l'altro, le concessioni in uso di immobili di proprietà comunale, comodati, locazioni, affidamenti da registrare;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione in uso gratuito alla Associazione ALIR Fabio Fabris di Treviso, con sede a Treviso in Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, codice fiscale / P.IVA 94015010260, della casetta in legno sito in Via Santa Bona Nuova 101/103, nei limiti degli usi ammessi, e ciò fino al 31.12.2018;
- 2) di dare atto che la redazione e la stipula del contratto, nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, è di spettanza del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti - Servizio Contratti;
- 3) di demandare al Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti - Servizio Contratti la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, giusto il disposto di cui all'art. 47 del vigente Regolamento dei Contratti, per le attività conseguenti;
- 4) di partecipare il presente provvedimento alla Associazione, al Settore Affari Istituzionali, Protocollo Contratti e Appalti – Servizio Contratti,
- 5) di autorizzare il predetto Servizio ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie a tutela della pubblica proprietà;
- 6) di dare atto che tutte le spese conseguenti alla stipula sono a carico dell'associazione concessionaria e che quindi non vi sono oneri a carico dell'Amministrazione;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione Trasparenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 26 del 33/2013 e ss.mm.ii.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA